

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Impossimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
DI BENEDETTO (DC)	20, 21
FABRIS (DC), relatore alla Commissione	3, 4, 5 e <i>passim</i>
GIUNTA (Repubb.)	4, 10, 12 e <i>passim</i>
LIBERATORI (PSI)	5, 6
LOMBARDI (DC)	10
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	10, 17, 19 e <i>passim</i>
MERLONI, ministro dei lavori pubblici	4, 5, 6 e <i>passim</i>
NERLI (PDS)	4, 5, 7 e <i>passim</i>
SARTORI (Rifond. Com.)	6, 13, 20 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità**» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 settembre scorso.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 24 di cui ho già dato lettura nella precedente seduta.

Esano stati accantonati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il titolare dei lavori procede ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale».

24.10

NERLI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Qualora il costo delle varianti sia superiore al 20 per cento il titolare dei lavori procede alla riduzione delle attività contrattuali e, ove

necessario, alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione dei lavori; alla relativa gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale».

24.11

PUTIGNANO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Qualora il costo delle varianti sia superiore al 30 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera a), al venti per cento dell'importo originario del contratto, per i motivi di cui al comma 1, lettera b), o al dieci per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera c), il titolare dei lavori procede all'aggiudicazione, tramite gara, della parte di lavori eccedente i limiti suddetti. Il titolare dei lavori può derogare al disposto del presente comma previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora si determinino situazioni che rendano particolarmente onerosa l'indizione di una nuova gara».

24.12

IL RELATORE

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In caso di risoluzione del contratto, il contraente originario ha diritto ad un indennizzo pari ad un quinto dei lavori ancora non eseguiti».

24.13

ZAMBERLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. I progettisti esterni ed interni che incorrano in responsabilità per errori od omissioni, di cui al comma 1, c), sono esclusi per cinque anni da incarichi di progettazione presso i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge».

24.14

LIBERATORI

FABRIS, relatore alla Commissione. Intendo presentare il seguente emendamento volto a specificare meglio le modalità di risoluzione del contratto:

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: «Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la risoluzione del contratto avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 345 della legge n. 2248 del 1865; nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la risoluzione del contratto produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 340 della medesima legge n. 2248 del 1865».

24.15

IL RELATORE

La risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 345 della legge n. 2248 del 1865 avviene «mediante il pagamento dei lavori

eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite». Il problema è dunque quello dell'indennizzo che spetta all'azienda nel caso di risoluzione del contratto.

Secondo invece il comma 2 dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865 «l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio».

Ai fini dell'indennizzo dunque nei casi previsti alle lettere *a)* e *b)* l'ipotesi è quella di una vera e propria risoluzione, nel caso della lettera *c)* si tratta invece di recesso.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento testè presentato dal relatore che specifica meglio i possibili effetti derivanti da eventuali risoluzioni del contratto.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritengo che il mio emendamento possa essere accolto come periodo aggiuntivo all'emendamento 24.10, sul quale peraltro il mio parere è favorevole.

NERLI. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 24 prevede che le cause di forza maggiore siano accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. Non capisco dunque perchè dovremmo richiamare la disposizione della legge n. 2248 del 1865 quando sarà il regolamento del Governo a definire la materia e quindi anche l'eventuale indennizzo dovuto in caso di risoluzione. Ritengo quindi non accettabile la proposta emendativa del relatore nel caso della lettera *b)*.

PRESIDENTE. Stiamo parlando degli effetti: cioè, nei casi previsti dalla lettera *b)*, che prevede le cause di forza maggiore da accertare nei modi stabiliti dal regolamento, scaturisce l'effetto della risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge n. 2248 del 1865.

NERLI. Quell'articolo stabilisce un certo tipo di indennizzo nei casi di risoluzione evidentemente specificati negli articoli precedenti. Ma se il disegno di legge al nostro esame stabilisce che cambia il modo di accertamento delle cause di forza maggiore, allora quell'articolo non è più applicabile.

GIUNTA. L'emendamento stabilisce che quando ci sono modalità esogene, cioè si verificano cause indipendenti dalla volontà dell'appaltante, può essere erogato questo tipo di indennizzo; altrimenti si rientra in un altro caso.

NERLI. Può darsi che quanto è stato previsto nel 1865 non sia più valido oggi.

PRESIDENTE. Per l'articolo 345 è facoltativo per l'amministrazione risolvere in qualunque momento il contratto mediante pagamento. Non

c'è un riferimento a cause di forza maggiore. Si devono soltanto considerare gli effetti e stabilire se questi ultimi vengono determinati dal regolamento di cui al presente disegno di legge o attraverso il vecchio sistema.

NERLI. Credo che andranno armonizzati sulla base del nuovo regolamento.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ricordo che i membri della Commissione erano convinti che fosse possibile omogeneizzare le diverse percentuali espresse al comma 3 dell'articolo 24.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 24.10. Successivamente si dovrebbe approvare l'emendamento 24.15 in modo tale che il comma risulterebbe completo. In questo modo gli emendamenti 24.11 e 24.13 risulterebbero assorbiti.

Vorrei chiedere ai colleghi se sia possibile riconsiderare l'ultima parte dell'emendamento 24.12 da me presentato. Ci vuole certamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per determinare una deroga qualora si determinino situazioni che rendano particolarmente onerosa l'indizione di una nuova gara.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. È una situazione che si presenta spesso allorché c'è un crollo. Più che una questione di convenienza dei costi si tratta di una questione di tempi. Tenete presente che sono situazioni di una certa urgenza: si deve chiudere con un'impresa, eseguire le verifiche ed i controlli necessari, fare la progettazione per la nuova gara e quindi indirla.

NERLI. Sono perplesso perché rischiamo di aprire una maglia attraverso cui le eccezioni potrebbero divenire la regola.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritiro allora l'emendamento 24.12.

Sono contrario all'emendamento 24.14.

LIBERATORI. Se non si approva l'emendamento 24.14 di fatto il progettista non viene sottoposto ad alcun tipo di penalizzazione. La pubblica amministrazione, di fronte a un progettista che ha sbagliato, ha il dovere di tutelarsi escludendolo per un periodo di cinque anni da ulteriori incarichi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 24.10.

È approvato.

Gli emendamenti 24.11 e 24.13 sono preclusi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.14.

Personalmente sono contrario a questa proposta di modifica perché di solito tutti gli errori o le omissioni che riguardano le attività

professionali, persino quelle mediche assai più delicate e con conseguenze ben più insidiose e pericolose, hanno sempre una valutazione nell'ambito degli ordini professionali che poi decidono i provvedimenti da assumere nei confronti degli interessati, fino alla sospensione dell'albo. Tuttavia non può essere un fatto meccanico che un errore comporti la sospensione per cinque anni da ulteriori incarichi. Mi sembra comunque che la sede più opportuna per valutare tale aspetto sia quella del regolamento.

LIBERATORI. Insisto sul fatto che la pubblica amministrazione è il progettista di fiducia, proprio per ragioni di autotutela da parte della pubblica amministrazione.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. La pubblica amministrazione non è il progettista di fiducia perchè devono essere effettuate le gare.

LIBERATORI. Però non si è ancora capito come queste gare verranno fatte.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'esame dell'emendamento 24.14, per riprenderlo in sede di trattazione dell'articolo 29.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.15.

SARTORI. Signor Presidente, alla lettera *b*) del comma 1, parlando di cause di forza maggiore rimandiamo al regolamento. Vorrei che fosse chiaro che per noi le cause di forza maggiore sono soltanto quelle che si riferiscono ad eventi naturali, che non siano per giunta prevedibili. Ad esempio, se sono mesi che piove e non vengono messi i teloni sul tetto, con il conseguente verificarsi di un danno, queste non si possono considerare cause di forza maggiore quali sono invece i terremoti, o le alluvioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.15.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione del seguente emendamento:

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Certificazione della qualità dei materiali e dei componenti)

1. Tutti i materiali ed i componenti utilizzati nella realizzazione di opere o lavori pubblici alle quali si applichi la presente legge devono

essere definiti nel capitolato tecnico di ogni singolo appalto o concessione, a norma della legislazione vigente.

2. I materiali ed i componenti utilizzati per la realizzazione di opere o lavori pubblici devono essere accompagnati da un certificato che ne attesti la conformità alle specifiche di cui al comma precedente. Tale certificato deve essere rilasciato da soggetto compreso nell'istituendo "Elenco nazionale delle società idonee a svolgere attività di controllo e sorveglianza sui materiali e sui componenti da utilizzarsi nella realizzazione delle opere pubbliche".

3. Il Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto l'"Elenco" di cui al comma 2, prevedendone le modalità di gestione e quelle per l'iscrizione dei soggetti abilitati. Entro tre mesi successivi il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, forma l'"Elenco".

4. Tra i requisiti per ottenere l'iscrizione all'"Elenco", oltre a quelli di idoneità morale e finanziaria del soggetto istante, deve essere compreso l'aver effettuato attività di certificazione di prodotti e materiali per volumi di affari significativi durante gli ultimi dieci anni.

5. Fino all'istituzione dell'"Elenco" di cui al comma 2, sono abilitati a svolgere le attività di controllo e certificazione sui materiali e sui componenti disposte dal presente articolo i soggetti che risultino iscritti per l'espletamento delle stesse attività ad uno degli elenchi od albi tenuto a tal fine da organi della Pubblica amministrazione».

24.0.1

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ho presentato tale proposta di modifica poichè alcuni colleghi avevano manifestato l'esigenza che vi fosse una certificazione della qualità dei materiali e dei componenti.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Rinvierei tale questione in sede di discussione dell'articolo 9. Sono comunque d'accordo sul riprenderla perchè è necessaria anche una certificazione dei componenti.

NERLI. Dobbiamo fare attenzione. Con il regolamento l'Osservatorio diviene competente per una serie di procedimenti (accertamento dei prezzi e così via). Non vorrei allora che facessimo qualcosa in contrasto con questo meccanismo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Nel momento in cui demandiamo la questione al regolamento c'è la possibilità di armonizzarla in un contesto più preciso e puntuale.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. A mio parere, pur essendo opportuno un riferimento alla certificazione relativa ai materiali e ai componenti, si deve rinviare al regolamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, l'emendamento 24.0.1 è accantonato, in quanto la materia da esso trattata sarà esaminata in sede di discussione dell'articolo 9.

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Ne do lettura:

Art. 25.

(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)

1. Il titolare dei lavori concede ed eroga all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al dieci per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Per i lavori di cui all'articolo 2 affidati dai soggetti di cui al medesimo articolo 2 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

4. Per i lavori di cui all'articolo 2 il titolare dei lavori applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, fissata in rapporto alla differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti per i quali il bando di gara sia stato pubblicato o l'offerta sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori di cui alla presente legge.

7. I progettisti esterni e gli esecutori dei lavori sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Il titolare dei lavori» con le altre: «La stazione appaltante».

25.1

LOMBARDI

I commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

«2. Per i contratti d'appalto di lavori da eseguire nel triennio non è

ammessa la revisione dei prezzi. Per i contratti per i quali il programma prevede una durata maggiore, a decorrere dal quarto anno, può essere riconosciuto un adeguamento dei prezzi, limitatamente ai lavori da eseguire secondo il programma medesimo dal quarto anno in poi, sulla base del tasso di inflazione programmata».

25.2

IL GOVERNO

I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente: «Fermo restando il disposto del comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile, è vietato procedere alla revisione prezzi per i lavori pubblici e gli altri lavori di cui alla presente legge».

25.2-bis

IL RELATORE

Al comma 3, abolire le parole: «e non si applica il primo comma dell'articolo 1662 del codice civile».

25.3

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «non si applica» *inserire l'altra:* «per tanto».

25.4

LOMBARDI

Al comma 4, dopo le parole: «dei lavori al netto del ribasso d'asta» *aggiungere le altre:* «, salvo patti in deroga il prezzo può essere...».

25.5

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «aumentato di una percentuale» *a* «della legge stessa».

25.6

MAISANO GRASSI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «lavori stessi» *fino alla fine con le seguenti:* «determinata entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici in misura pari alla differenza registratasi tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato di cui all'anno di aggiudicazione del contratto».

25.7

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola: «fissata» *eliminare le parole:* «in rapporto alla differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno.» *e sostituire il periodo con le parole:* «sul tasso di inflazione reale al netto del ribasso d'asta.».

25.8

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 7, la parola: «esterni» è soppressa.

25.9

IL RELATORE

Aggiungere dopo il comma 7, i seguenti commi:

«8. Trascorsi inutilmente i termini massimi di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, l'appaltatore ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto ovvero di richiedere la sua risoluzione, senza l'obbligo di messa in mora dell'amministrazione.

9. I termini previsti dall'articolo 35, commi 1 e 2, e dell'articolo 36, commi 1, 2 e 3, del capitolato generale d'appalto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, sono ridotti a sessanta giorni.

10. Sono nulli patti contrari o in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8 e 9».

25.10

BOSCO, CAPPELLI

Prima di invitare i presentatori ad illustrare gli emendamenti voglio ricordare che, secondo il parere della 5^a Commissione, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 vanno riformulati nel senso di evitare la revisione dei prezzi, fatta salva la normativa prevista dall'articolo 1664 del codice civile.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il mio emendamento 25.2-*bis* recepisce le osservazioni della 5^a Commissione rinviando alla normativa del codice civile. Do per illustrato l'emendamento 25.9 e ritiro gli emendamenti 25.3 e 25.7.

LOMBARDI. Do per illustrati gli emendamenti 25.1 e 25.4.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.2-*bis* del relatore, pertanto ritiro il mio emendamento 25.2 in cui si ammetteva la revisione dei prezzi a partire dal quarto anno per i contratti con durata superiore ai tre anni. Ritengo che dobbiamo conformarci al parere espresso dalla 5^a Commissione che si richiama al primo comma dell'articolo 1664 del codice civile secondo il quale l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione dei prezzi soltanto qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da determinare variazioni superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto.

MAISANO GRASSI. Ritiro l'emendamento 25.6.

GIUNTA. Data l'assenza dei presentatori faccio miei gli emendamenti 25.5, 25.8 e 25.10.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 25.1 e contrario agli emendamenti 25.4, 25.5, 25.8 e 25.10.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.2-bis.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 25.4, 25.5 e 25.8.

Metto ai voti l'emendamento 25.9.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.10.

Non è approvato.

Passiamo all'esame del seguente emendamento:

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, fintantochè il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187.

2. Nei successivi 60 giorni l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza il manifestarsi dell'opposizione gli atti contemplati al comma 1 svolgono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1985, n. 382».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento molto importante perchè tiene conto del fatto che oggi questi fenomeni di cessioni e fusioni sono il segno di un'economia in movimento nella quale è vivo il desiderio di una trasformazione e di una razionalizzazione della realtà economica del nostro paese. È un articolo che tiene conto di quanto sta accadendo anche in altri paesi a livello mondiale. Sono fenomeni che è necessario considerare, altrimenti si corre il rischio che manchi una normativa adeguata a consentire ad un'azienda di modificare la sua struttura in modo da raggiungere più facilmente i suoi obiettivi. Non bisogna ovviamente dimenticare tutte quelle precauzioni, derivanti soprattutto dalla legge antimafia, che potrebbero evitare operazioni non del tutto trasparenti. Ne raccomando quindi l'approvazione.

NERLI. Già in discussione generale e in sede di Comitato ristretto si è parlato di queste difficoltà. Il problema è sicuramente reale però, se affrontato secondo la prassi degli ultimi anni, è foriero di mille imbrogli. Dovremmo tentare di armonizzare questa eventualità con le norme previste nella legge attinente alla possibile trasformazione delle imprese.

Potremmo anche essere d'accordo se si dicesse che nell'ambito della costituzione del consorzio stabile sono ammesse queste operazioni. Altrimenti, si potrebbe incappare in quei rischi propri di operazioni del genere; potrebbe accadere ancora una volta quanto è accaduto negli ultimi anni con aziende che di fatto non possono presentarsi alle gare perchè sanno di non poterle vincere. Anche se siamo in una fase di trasformazione è necessario impedire che ciò accada. Comunque, nessuno impedisce ad un'azienda, che ha vinto una gara ed ha un contratto, di partecipare alla costituzione di un consorzio stabile unendosi ad altri: è pubblico, è sotto gli occhi di tutti e porta anche in dote i contratti che l'azienda ha vinto in alcune gare.

Non credo si possa andare al di là di questa ipotesi. Sono quindi contrario all'emendamento.

GIUNTA. Con questo disegno di legge tentiamo di regolarizzare tutti i momenti di una gara per l'esecuzione di un lavoro pubblico. Abbiamo chiarito chi può partecipare, i requisiti che si devono avere, cosa si deve fare durante i lavori e così via. Abbiamo anche inserito sanzioni nel caso che questi ultimi siano stati mal progettati o mal eseguiti. Non riesco allora a capire perchè in un libero mercato un'azienda non possa essere ceduta o non possa fondersi con un'altra.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. È un divieto introdotto dalla legge antimafia.

GIUNTA. Tuttavia il titolare di un'azienda può morire e gli eredi, che magari si occupano di altro, potrebbero cedere l'azienda pur rispettando la legge antimafia. Si andrebbe finalmente ad una razionalizzazione del mercato, sempre nell'ambito di determinati principi. Non capisco perchè si voglia ingessare il sistema.

NERLI. Ma se uno non vuole occuparsi di quel lavoro perchè si presenta alla gara? Permettere questo significa consentire la permanenza delle scatole vuote e delle finanziarie.

GIUNTA. Abbiamo inserito una serie di paletti che individuano chi può partecipare alle gare e quindi non c'è il rischio che una scatola vuota partecipi ad una gara. Fatto questo è sempre possibile che, nel periodo di tre, sei o dieci anni di durata dei lavori, una società possa fondersi con un'altra, o essere venduta.

NERLI. Esiste il consorzio stabile.

GIUNTA. Perchè non è permessa la fusione con un'altra società? Non capisco quali siano i rischi che possono derivare da una fusione, dall'acquisizione da parte di una società estera.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Vogliamo introdurre questo articolo proprio perchè oggi c'è qualcosa che impedisce tutto questo.

GIUNTA. Se muore il titolare dell'azienda e gli eredi si occupano di altro, avendo avuto in passato l'azienda la volontà di eseguire quei lavori ma non essendo più in vita chi la guidava, essendo l'azienda un ente giuridico, essa può essere venduta e assorbita da altra impresa o dalle cooperative. Si opera una fusione, fermo restando che nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro, ma bisogna specificare perchè e su quali basi si può opporre.

PRESIDENTE. Sulla base dei requisiti richiesti dalla legge antimafia e successive modifiche.

SARTORI. Anch'io sono contrario e mi associo alle motivazioni portate dal collega Nerli. Comprendo il discorso del senatore Giunta, che faceva l'esempio della piccola impresa il cui titolare muore. Ritengo tuttavia che non si possa giustificare un atteggiamento favorevole a questo disposto sulla base di un caso così specifico. Qui parliamo di imprese con pacchetti azionari, quindi impersonali, con direttori di azienda, con direttori tecnici. Abbiamo fatto una certa discussione dicendo che le amministrazioni devono controllare tutta una serie di aspetti nei confronti dell'appaltatore ed allora ritengo che con il presente discorso si voglia far rientrare dalla finestra ciò che si era fatto uscire dalla porta.

NERLI. Il problema non è questo, non è il caso dell'azienda il cui titolare muore. Ciò che si è verificato in Italia in questi ultimi quindici anni è che si inventano società che partecipano alle gare ed il giorno dopo vendono tutto.

GIUNTA. Ma noi abbiamo messo delle barriere.

NERLI. In questo modo le togliamo. Noi non abbiamo abolito del tutto le riunioni di impresa; sono rimaste le fusioni orizzontali

d'impresa, pur se con vincoli maggiori rispetto al passato. La maglia quindi è già larga. Possiamo anche prevedere, ma non è questo il provvedimento adatto, che su tutta la partita della legge antimafia (cessioni, trasformazioni e così via) vi possano essere normative che contemplino casi del tipo di quello citato dal collega Giunta; dobbiamo però assolutamente evitare che questo diventi un grimaldello attraverso cui le finanziarie e le scatole vuote saltino le regole stabilite.

GIUNTA. Abbiamo individuato una serie di paletti per partecipare alle gare. Il discorso non è quello delle piccole imprese; in una logica di mercato il problema è quello delle grandi imprese che cambiano strategia e vincono contratti per lavori che possono durare anche dieci anni, periodo in cui gli azionisti possono decidere di uscire dal settore o di operare una fusione con la più importante società europea del comparto per operare una razionalizzazione. In questo modo tutto ciò viene impedito.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il problema in realtà è assai rilevante. Il divieto di fusioni e vendite delle società introdotto dalla legge antimafia sta comportando gravi problemi. Farò un esempio. L'impresa Torno, che si sta occupando della variante di Nocera, si trova in difficoltà. Essa aveva fatto un accordo di vendita in base al quale veniva comperata dalla Del Favero; dovevano così decadere tutti i lavori. Ho invitato il presidente della Del Favero a trovare un accordo per evitare la decadenza dai lavori, in particolare dal contratto sulla Valassina.

Situazioni del genere si verificano anche per altre aziende: c'è dunque il problema del passaggio di proprietà che comporta la decadenza dai lavori. Esistono poi altre forme quali la scissione d'azienda che è molto pericolosa soprattutto nel Meridione in quanto comporta una sorta di cessione dell'appalto ad altra azienda.

La questione è molto seria ed importante; ho predisposto un promemoria per la Presidenza del Consiglio affinché la norma possa essere approfondita e rivista in un quadro generale. Pertanto il Governo non ha proposto emendamenti perchè ritiene che non sia questa la sede opportuna per affrontare tale problematica.

NERLI. Anche io ritengo che la materia non si possa affrontare in questa sede, ma che vada esaminata in un quadro più generale, magari nell'ambito di un'eventuale revisione della legge sulle fusioni.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il problema è sorto con la legge antimafia che ha comportato una serie eccessiva di adempimenti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Data l'importanza dell'argomento, propongo di accantonare l'emendamento per esaminarlo in sede di trattazione dell'articolo 34.

PRESIDENTE. Poichè non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

(Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge affidati in appalto i soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori rientra tra i compiti di istituto dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

- a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa;
- b) il progettista;
- c) altri soggetti secondo le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e relativa normativa nazionale di recepimento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. ...

(Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge i soggetti di cui all'articolo 2 affidano la direzione dei lavori a professionisti esterni regolarmente iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali».

26.1 BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

26.2 IL RELATORE

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e 3 che li attuano attraverso il proprio personale tecnico».

26.3 MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere le parole: «e 3».

26.4 MAISANO GRASSI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 2» aggiungere le parole: «e 3».

26.5

MAISANO GRASSI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il progettista» aggiungere le seguenti parole: «purchè ne sia stato incaricato ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 12».

26.6

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi».

26.7

IL RELATORE

Al comma 2, si propone pertanto di inserire una ulteriore lettera:

«d) in cooperazione con altri comuni, mediante apposita convenzione prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

26.8

IL RELATORE

GIUNTA. Faccio mio l'emendamento 26.1 e lo do per illustrato.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Prima di illustrare i miei emendamenti volevo ricordare che, secondo il parere della Commissione bilancio, agli articoli 26 e 27 va inserito il riferimento al fatto che i relativi oneri debbono essere contenuti nei limiti fissati al comma 7 dell'articolo 15. Ritengo però che l'obiettivo che la Commissione intendeva raggiungere con il suo parere è già soddisfatto dalla formulazione del comma 7 dell'articolo 15.

L'emendamento 26.2 si illustra da sè. Il 26.6 è volto ad aggiungere dopo le parole: «il progettista», le seguenti parole: «purchè ne sia stato incaricato ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 12». Si tratta di una precisazione.

PRESIDENTE. Se l'incarico può essere affidato soltanto ai sensi dell'articolo 16 non c'è bisogno del «purchè».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Riformula l'emendamento nel senso di aggiungere dopo le parole: «il progettista», le altre: «incaricato ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 12».

L'emendamento 26.7 propone, alla lettera c) del comma 2, di fare riferimento alla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie. Ciò per fare in modo che qualsiasi nuova direttiva in materia rientri nell'ambito di una normativa generale.

L'emendamento 26.8 fa riferimento all'articolo 24 della legge n. 142 del 1990, una legge che va incontro alle esigenze degli enti locali.

MAISANO GRASSI. Do per illustrati gli emendamenti 26.3, 26.4 e 26.5. Vorrei capire perchè il relatore ha proposto di sopprimere il secondo periodo del comma 1.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. La direzione dei lavori da parte di un'amministrazione pubblica è già prevista.

MAISANO GRASSI. Prendo atto delle osservazioni del relatore e pertanto ritiro i miei emendamenti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono contrario agli emendamenti 26.1, 26.3, 26.4 e 26.5. Riformulo l'emendamento 26.8 nel senso di includere la previsione da esso recata nella lettera a) del comma 2.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario agli emendamenti 26.1, 26.3, 26.4 e 26.5. Sono invece favorevole agli emendamenti 26.2, 26.6, 26.7 e 26.8 nel testo riformulato.

GIUNTA. Ritiro l'emendamento 26.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.6, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.7.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.8, nel testo riformulato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Ne do lettura:

Art. 27.

(Collaudi e vigilanza)

1. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, secondo quanto disposto dal comma 3.

2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè

riconoscibili, purchè denunciati dal titolare dei lavori prima che siano decorsi due anni dal collaudo. Decorso tale termine l'opera si intende definitivamente collaudata ed il collaudo tacitamente approvato, qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine:

4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

5. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 2 nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'impresa che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

7. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

8. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

9. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

10. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire la parola: «collaudo», con le altre: «emissione del certificato di collaudo».

Al comma 3, dopo le parole: «due anni dal», inserire le altre: «certificato di».

27.2

MAISANO GRASSI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «decorso tale termine», a: «medesimo termine».

27.3

MAISANO GRASSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I dipendenti della pubblica Amministrazione, in possesso dei requisiti di legge previsti per il collaudo di opere, sono iscritti in albi regionali dei collaudatori, sono nominati a rotazione, prestano la loro attività all'interno delle proprie funzioni, con il solo riconoscimento delle spese sostenute e delle indennità di missione, se dovute».

27.4

MAISANO GRASSI

Al comma 7, dopo le parole: «definisce le norme concernenti», aggiungere le altre: «le modalità di collaudo».

27.5

MAISANO GRASSI

Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le altre: «sei mesi».

27.6

IL GOVERNO

Al comma 7, dopo le parole: «ultimazione dei lavori», aggiungere le altre: «il regolamento definisce altresì che per lavori di particolare complessità, il collaudo può essere disposto in corso di opera, ma in tal caso l'atto di nomina indica i compiti specifici assegnati ai collaudatori».

27.7

MAISANO GRASSI

Al comma 7, dopo le parole: «effettuazione del collaudo», aggiungere le altre: «nonchè la misura del compenso ad essi spettante da determinare in correlazione con quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 4».

27.8

MAISANO GRASSI

GIUNTA. L'emendamento 27.1 si illustra da sè.

MAISANO GRASSI. L'emendamento 27.2 si illustra da sè. Con l'emendamento 27.3 propongo di sopprimere, al comma 3, le parole da:

«Decorso tale termine» a: «medesimo termine». L'emendamento 27.4 si illustra da sè.

L'emendamento 27.5 tende ad aggiungere, al comma 7, dopo le parole: «definisce le norme concernenti» le altre: «le modalità di collaudo». Ciò per offrire una maggiore possibilità di addivenire al collaudo finale. L'emendamento 27.7 riguarda i lavori di particolare complessità, per i quali il collaudo può essere disposto in corso d'opera, tuttavia indicando nell'atto di nomina i compiti specifici assegnati ai collaudatori. L'emendamento 27.8 si illustra da sè.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'emendamento 27.6 si dà per illustrato.

SARTORI. A mio avviso gli emendamenti del senatore Giunta e della senatrice Maisano Grassi non sono impostati nel modo più opportuno. Infatti sostituire la parola: «collaudo» con le parole: «emissione del certificato di collaudo» vuol dire rinviare ad una certificazione che interviene a collaudo avvenuto. Mi sembra che ciò vada in senso contrario all'intendimento che era alla base della presentazione degli emendamenti. Semmai, si potrebbe parlare di certificato di ultimazione dei lavori, che è altra cosa e viene fatto nel momento in cui i lavori sono ultimati e consegnati.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Mentre il collaudo è un'operazione complessa, che concerne il sopralluogo e così via, il certificato di collaudo indica una data certa.

NERLI. Il certificato si dà una volta fatto il collaudo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. A mio avviso si tratta di un modo per individuare una data certa.

SARTORI. Rischiamo di dare una responsabilità all'impresa per otto o nove anni.

DI BENEDETTO. C'è l'ultimazione dei lavori e c'è anche una certificazione della regolare esecuzione dei lavori; successivamente si opera il collaudo. Effettuata tale operazione viene rilasciato il certificato di collaudo. Il problema nasce quando indichiamo il collaudo in corso d'opera, poichè questo comporta che il certificato di regolare esecuzione dei lavori ha valenza di certificato di collaudo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Nell'un caso si tratta del regolare collaudo che va fatto alla fine di qualsiasi lavoro; nell'altro caso si tratta di vizi dell'opera che si possono manifestare anche dopo, l'importante è che non si manifestino oltre i due anni dall'ultimazione dei lavori o dal certificato di collaudo.

Parlo sulla base dell'esperienza. Vi è stato un caso in cui avevamo fatto un regolare collaudo, senonchè il solaio, che era stato costruito con un certo tipo di laterizio, dopo un anno ha cominciato a sguagliarsi. L'altra parte si è quindi recata da un avvocato ed ha intentato una causa.

La nostra responsabilità si collocava entro i due anni e quindi abbiamo dovuto sostituire il solaio, nonostante il collaudo fosse stato eseguito.

SARTORI. Bisognerebbe capire se i due anni sono dal momento in cui sono finiti i lavori e l'opera viene consegnata al committente oppure se si tratta di due anni dal certificato di collaudo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Oggi come oggi sappiamo tutti che i collaudi non vengono mai fatti. Ritengo che su tutte le opere pubbliche eseguite in Italia il collaudo venga fatto nel 10 per cento dei casi.

SARTORI. Non riesco a collegare. Prima parliamo dei vizi dell'opera e diciamo che il vizio è certificabile entro due anni da una certa data, o dal collaudo o dalla consegna dell'opera. Poi si dice: «decorso tale termine»: ma due anni da che cosa?

GIUNTA. Dal certificato di collaudo.

PRESIDENTE. Il comma 7 stabilisce che il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Vorrei avanzare una proposta. A mio avviso sarebbe opportuno, in sede di coordinamento, spostare il comma 7 all'inizio dell'articolo trasformando il comma 4 in comma 2.

Il comma 3 riguarda i vizi dell'opera ed il discorso del collaudo è stato inserito come riferimento per l'accertamento dei vizi.

SARTORI. Se però noi al comma tre riteniamo di accogliere quanto proposto dai senatori Giunta e Maisano Grassi e cioè il certificato di collaudo intendiamo con ciò un atto formale che attesta l'avvenuto collaudo, ma il collaudo potrebbe essere anche informale e ciò non emerge in quanto successivamente si afferma che «decorso tale termine» (dunque dal certificato di collaudo), l'opera si intende collaudata.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ma il certificato di collaudo, secondo il primo comma, ha carattere provvisorio e diventa definitivo dopo due anni se non sono emersi vizi dell'opera.

SARTORI. Ma il collaudo è uno.

DI BENEDETTO. Un'opera può essere consegnata se collaudata; può capitare che per motivi di urgenza si consenta l'uso dell'opera anche dopo un collaudo provvisorio. Non bisogna però fare confusioni sul termine di certificato di collaudo che è soltanto uno; esistono la certificazione di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori e la certificazione di regolare esecuzione dei lavori ed è quest'ultimo che viene impropriamente chiamato certificato provvisorio. Ritengo opportuno evitare la duplicazione di collaudo provvisorio e di collaudo definitivo: va invece specificato che se il collaudo non avviene entro un

certo termine la dichiarazione di regolare esecuzione diventa certificazione. Il termine dei due anni dal collaudo per denunciare i vizi dell'opera mi sembra abnorme: per legge si è responsabili di un vizio di costruzione per dieci anni, allora perchè parlare di due anni?

PRESIDENTE. La Camera ha voluto introdurre un termine provvisorio di due anni per una parziale definizione dei vizi.

NERLI. Credo che l'apparente contraddizione rappresenti una modifica rispetto alle norme attuali ed a mio avviso contribuisce a dare forza alla certificazione di collaudo in quanto introduce un elemento di controllo su chi ha dichiarato la regolare ultimazione dei lavori. Quindi lascerei il termine previsto al comma 7 (anche se preferirei sei mesi, anzichè tre) per il certificato provvisorio e i due anni di cui al comma 3; altrimenti facciamo coincidere la regolare esecuzione dei lavori con il certificato di collaudo il che è da escludere perchè non conduce a maggiori controlli.

SARTORI. Il collaudo dell'opera è l'accertamento della regolarità rispetto agli obblighi contrattuali dal punto di vista tecnico e amministrativo.

NERLI. Con questo articolo si introduce un soggetto terzo rispetto ai contraenti e cioè il collaudatore che è responsabile del procedimento di collaudo.

SARTORI. Ma il collaudo non può avvenire entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori in quanto necessita di una procedura molto complessa.

NERLI. Infatti io preferirei sei mesi. Dopo i due anni il collaudo si intende definitivo qualora l'atto formale non intervenga entro due mesi dalla scadenza.

GIUNTA. Sulla base del testo approvato dalla Camera dei deputati, il collaudo provvisorio dopo due anni e due mesi diventa definitivo.

NERLI. Il certificato provvisorio va predisposto entro tre o sei mesi. Ci saranno quindi due anni e due mesi per provvedere ad un collaudo definitivo.

GIUNTA. Riformulo l'emendamento 27.1 aggiungendovi una previsione in base alla quale, al secondo periodo del comma 3, le parole: «l'opera si intende definitivamente collaudata ed il collaudo tacitamente approvato» sono sostituite dalle seguenti: «il certificato di collaudo assume carattere definitivo».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 27.1, nel testo riformulato.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, nel testo riformulato.

È approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 27.2 e 27.3.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.4.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento 27.4.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.4.

Non è approvato.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 27.5 perchè le modalità di collaudo non fanno riferimento ad un discorso temporale.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi rimetto alla valutazione della Commissione.

MAISANO GRASSI. Ritiro gli emendamenti 27.5 e 27.7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.6.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.6.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.8.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole a questo emendamento.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Ne do lettura:

Art. 28.

(Pubblicità)

1. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, dell'impresa vincitrice o prescelta, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera nonché del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità conformi alla normativa comunitaria».

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità conformi alla normativa comunitaria».

28.2

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 28.2.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

